



Ministero della Transizione Ecologica

Ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 21 ottobre 2020 con protocollo n. 84831, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Venezia (Porto Marghera)”, per l’approvazione dell’Analisi di rischio e degli interventi di messa in sicurezza operativa dei terreni con il relativo piano di monitoraggio contenuti nel “Documento unitario ai sensi del D.Lgs. 152/06 - Variante Progetto di bonifica dei terreni approvato con Decreto MATTM n. 532 del 20/11/2015” e successive integrazioni. Veritas SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua l’intervento relativo al sito di “Venezia (Porto Marghera)” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 febbraio 2000 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Venezia (Porto Marghera)”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24 aprile 2013 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Venezia (Porto Marghera)”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 386 del 22 dicembre 2016 recante una rettifica della perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Venezia (Porto Marghera)”;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all'articolo 2, comma 1, dispone che “il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”;

Visto, in particolare, l'articolo 30 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero della Transizione Ecologica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 532/STA del 20 novembre 2015 che ha approvato con prescrizioni il “Progetto preliminare/definitivo di bonifica dei terreni Area Depurativa Vesta di Fusina” trasmesso dalla Veritas SpA con nota del 27 febbraio 2012 con protocollo n. 14249;

Visto il documento “Area depuratore e impianto inertizzazione Veritas di Fusina - Progetto operativo di bonifica - Variante all'Analisi di Rischio per l'area impianto inertizzazione”, trasmesso dalla Veritas SpA con nota del 12 febbraio 2018 con protocollo n. 11334, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3049 del 12 febbraio 2018;

Considerato che con nota del 9 aprile 2019 con protocollo n. 7039 la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alla Veritas SpA i pareri sul documento “Area depuratore e impianto inertizzazione Veritas di Fusina - Progetto operativo di bonifica - Variante all'Analisi di Rischio per l'area impianto inertizzazione” trasmessi dall'ARPA Veneto con nota del 26 aprile 2018 con protocollo n. 41354 e dall'ISPRA con nota del 29 marzo 2019 con protocollo n. 19478, rispettivamente acquisite al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 8616 del 27 aprile 2018 e al n. 6318 del 1° aprile 2019, chiedendo alla Veritas SpA di trasmettere un elaborato unitario e riepilogativo in cui fossero contenute anche le risposte alle osservazioni/prescrizioni formulate nei citati pareri;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2019 con protocollo n. 21842 con la quale si trasmette alla Veritas SpA il parere dell'ARPA Veneto trasmesso con nota del 17 agosto 2017 con protocollo n. 79032, ribadendo alla Veritas SpA la richiesta di trasmettere un elaborato unitario e riepilogativo;

Visto il documento “Area depuratore e impianto inertizzazione Veritas di Fusina - Documentazione richiesta dal MATTM con note del 09.04.2019 prot. 7039 e del 25.10.2019 prot. 21842, per gli adempimenti di competenza e in ottemperanza alle osservazioni/prescrizioni formulate nei pareri ISPRA e ARPAV” trasmesso dalla Veritas SpA con nota del 26 novembre 2019 con protocollo n. 103964, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare al n. 24264 del 26 novembre 2019, nel quale è contenuta l'Analisi di Rischio sito-specifica, svolta sia nello scenario attuale che in quello futuro, tenuto conto del progetto di *revamping* che prevede l'adeguamento dell'impianto esistente secondo il progetto sviluppato dalla RI.VE.;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2020 con protocollo n. 59510, con la quale si indice una conferenza di servizi istruttoria per l'esame del documento "Area depuratore e impianto inertizzazione Veritas di Fusina - Documentazione richiesta dal MATTM con note del 09.04.2019 prot. 7039 e del 25.10.2019 prot. 21842, per gli adempimenti di competenza e in ottemperanza alle osservazioni/prescrizioni formulate nei pareri ISPRA e ARPAV";

Visto il parere della Regione del Veneto trasmesso con nota del 26 agosto 2020 con protocollo n. 334602, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 66386 del 26 agosto 2020;

Visto il parere dell'ARPA Veneto trasmesso con nota del 27 agosto 2020 con protocollo n. 73661, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 66561 del 27 agosto 2020;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 27 agosto 2020 con protocollo n. 38968, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 66603 del 27 settembre 2020;

Visto il parere dell'INAIL, condiviso con AULSS 3 Serenissima, trasmesso con nota del 22 settembre 2020 con protocollo n. 25875, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 73643 del 22 settembre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2020 con protocollo n. 84831, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del documento "Area depuratore e impianto inertizzazione Veritas di Fusina - documentazione richiesta dal MATTM con note del 09.04.2019 prot. 7039 e del 25.10.2019 prot. 21842, per gli adempimenti di competenza e in ottemperanza alle osservazioni /prescrizioni formulate nei pareri ISPRA e ARPAV";

Visto il parere dell'ARPA Veneto trasmesso con nota del 3 dicembre 2020 con protocollo n. 107518, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 101287 del 3 dicembre 2020, nel quale si rimanda al parere già trasmesso con nota del 27 agosto 2020 con protocollo n. 73661;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 febbraio 2021 con protocollo n. 13934, con la quale si chiede alla Veritas SpA un documento unitario integrato sull'area RTN-inertizzazione, completo e sostitutivo della documentazione trasmessa in precedenza e oggetto della conferenza di servizi decisoria indetta con la nota del 21 ottobre 2020 con protocollo n. 84831, così da avere un documento di riferimento per il decreto di chiusura del procedimento contenente anche il riscontro alle osservazioni formulate dagli Enti nei pareri sopra richiamati nonché chiarimenti e informazioni integrative su alcuni aspetti (eventuale regime vincolistico dell'area, scavi da eseguire, corretto inquadramento giuridico degli interventi come messa in sicurezza operativa, cronoprogramma e computo metrico estimativo relativi agli interventi previsti nella variante);

Visto il “Documento unitario ai sensi del D.Lgs. 152/06 - Variante Progetto di bonifica dei terreni approvato con Decreto MATTM n. 532 del 20/11/2015” trasmesso dalla Veritas SpA con nota del 17 marzo 2021 con protocollo n. 25765, poi integrato dagli Allegati 2 e 3 (file di calcolo relativi all’Analisi di Rischio) inviati su CD trasmesso dalla Veritas SpA con nota del 24 marzo 2021, acquisite rispettivamente al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 28187 del 17 marzo 2021 e al n. 30754 del 24 marzo 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 31 marzo 2021 con protocollo n. 33649, con la quale si chiede agli Enti di trasmettere, entro 30 giorni, un parere sul “Documento unitario ai sensi del D.Lgs. 152/06 - Variante Progetto di bonifica dei terreni approvato con Decreto MATTM n. 532 del 20/11/2015”;

Visto il parere della Regione del Veneto trasmesso con nota del 19 aprile 2021 con protocollo n. 177113, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 40081 del 19 aprile 2021;

Visto il parere dell’ISPRA trasmesso, a seguito di istruttoria oggetto di confronto nell’ambito del SNPA, con nota del 28 aprile 2021 con protocollo n. 21333, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 44325 del 28 aprile 2021;

Visto il parere dell’ARPA Veneto trasmesso, a seguito di istruttoria oggetto di confronto nell’ambito del SNPA, con nota del 28 aprile 2021 con protocollo n. 37904, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 44496 del 28 aprile 2021;

Visto il parere della AULSS 3 Serenissima trasmesso, in accordo con l’INAIL, con nota del 29 aprile 2021 con protocollo n. 70696, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 44998 del 29 aprile 2021, nel quel si evidenzia che questo parere non sostituisce il precedente parere congiunto AULSS 3 - INAIL trasmesso con nota del 22 settembre 2020 con protocollo n. 25875 le cui osservazioni rimangono valide;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 19 maggio 2021 con protocollo n. 53465, con la quale si trasmettono alla Veritas SpA i pareri espressi dalla Regione del Veneto, dall’ARPA Veneto, dall’ISPRA e dalla AULSS 3 Serenissima sul “Documento unitario ai sensi del D.Lgs. 152/06 - Variante Progetto di bonifica dei terreni approvato con Decreto MATTM n. 532 del 20/11/2015”, chiedendo:

- alla Veritas SpA di fornire un puntuale riscontro alle osservazioni formulate, contenente anche il piano di monitoraggio per le aree oggetto di messa in sicurezza operativa a garanzia del mantenimento dell’effettiva interruzione dei percorsi;
- agli enti interessati di trasmettere ulteriori pareri sulle integrazioni documentali che saranno fornite dal proponente;

Visto il “Documento unitario ai sensi del D. Lgs. 152/06 - variante progetto di bonifica dei terreni approvato con decreto MATTM n. 532 del 20/11/2015 - riscontro osservazioni nota MiTE del 19/05/21” trasmesso dalla Veritas SpA con nota dell’11 giugno 2021 con protocollo n. 55404, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 63166 dell’11 giugno 2021;

Visto il parere dell’ARPA Veneto trasmesso, a seguito di istruttoria oggetto di confronto con l’ISPRA, con nota del 22 giugno 2021 con protocollo n. 56748, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 67381 del 22 giugno 2021;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso, a seguito di istruttoria oggetto di confronto con l'ARPA Veneto, con nota del 23 giugno 2021 con protocollo n. 33579, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 67994 del 23 giugno 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 12 agosto 2021 con protocollo n. 89013, con la quale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano alla Veritas SpA le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria indetta con nota del 21 ottobre 2020 con protocollo n. 84831, al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito, e si trasmettono gli ultimi pareri acquisiti al riguardo da parte dell'ARPA Veneto e dell'ISPRA;

Considerato che il sito interessato dagli interventi previsti nel "Documento unitario ai sensi del D.Lgs. 152/06 - Variante Progetto di bonifica dei terreni approvato con Decreto MATTM n. 532 del 20/11/2015" e successive integrazioni rientra parzialmente in area sottoposta a vincolo archeologico e che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna con nota del 29 gennaio 2020 con protocollo n. 1282 ha espresso un parere di massima favorevole agli interventi medesimi chiedendo comunque di essere informata con ragionevole anticipo dell'avvio dei lavori al fine di predisporre eventuali sopralluoghi in cantiere;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvata la Variante al Progetto di bonifica approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 532 del 20 novembre 2015 costituita dall'Analisi di rischio e dagli interventi di messa in sicurezza operativa dei terreni con il relativo Piano di monitoraggio per l'area a RTN - inertizzazione rifiuti della Veritas SpA di Fusina, riportata nel "Documento unitario ai sensi del D.Lgs. 152/06 - Variante Progetto di bonifica dei terreni approvato con Decreto MATTM n. 532 del 20/11/2015", trasmesso dalla Veritas SpA con nota del 17 marzo 2021 con protocollo n. 25765, poi integrato dagli Allegati 2 e 3 (file di calcolo relativi all'Analisi di Rischio) inviati su CD trasmesso dalla Veritas SpA con nota del 24 marzo 2021, così come integrato dal "Documento unitario ai sensi del D. Lgs. 152/06 - variante progetto di bonifica dei terreni approvato con decreto MATTM n. 532 del 20/11/2015 - riscontro osservazioni nota MiTE del 19/05/21", trasmesso dalla Veritas SpA con nota dell'11 giugno 2021 con protocollo n. 55404, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni/prescrizioni:

- 1) entrambe le aree SS3 e SS4 devono essere per intero oggetto di Messa in sicurezza operativa e pertanto sottoposte ai controlli previsti dal Piano di monitoraggio;
- 2) laddove vi sono pavimentazioni già esistenti, è necessario verificarne l'integrità e mantenerle in buono stato con le verifiche periodiche; qualora la pavimentazione esistente, costituita da getto in calcestruzzo armato e conglomerato in asfalto, presenti ammaloramenti, devono essere effettuati i necessari interventi di ripristino;
- 3) riguardo al riutilizzo in sito dei terreni provenienti dallo scotico/scavo del poligono RTN11:
 - a) il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, non compreso nella variante progettuale e amministrativamente riferito al procedimento di VIA approvato con Decreto autorizzativo del Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto n. 49 del 22 ottobre 2020, prevede il riutilizzo delle terre e rocce da scavo all'interno dei poligoni di Thiessen appartenenti alle aree SS3 e SS4 a condizione che le medesime siano conformi alle CSC: in ogni caso, lo strato superficiale del terreno (*top soil*, 10-15 cm) presente in queste aree deve essere rimosso e gestito come rifiuto;
 - b) deve essere eseguita una verifica analitica in contraddittorio delle terre e rocce provenienti dall'area SS4 e in essa riutilizzate per la baulatura (indicativamente 381 m³). Considerate la tipologia di scavi e la correlata difficoltà di verificare in cantiere l'effettiva profondità di scotico, nonché la precisione delle sezioni riportate nel progetto presentato, la Veritas SpA deve contattare l'ARPA Veneto per la definizione delle modalità di campionamento e analisi;
 - c) per quanto riguarda i terreni generati dagli scavi eseguiti in corrispondenza del punto di indagine 6 nell'area SS3, non essendo meglio precisata nel progetto la dimensione dello scavo ed essendo esso prossimo all'area di scavo di sezione obbligata da cui provengono i 43 m³ di terre da riutilizzare in loco, deve essere eseguita la verifica della conformità a CSC per il parametro PCDD, almeno nella parete Sud;
 - d) nella relazione di collaudo deve essere compreso un computo del materiale proveniente dalle aree SS3 e SS4 inviato a smaltimento, identificando separatamente per ciascuna area il CER attribuito e gli impianti di destinazione;
- 4) atteso che lo scopo del "Piano di monitoraggio per le aree oggetto di MISO" è quello di verificare l'efficacia delle misure adottate e il mantenimento nel tempo delle condizioni di accettabilità del rischio (in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), il monitoraggio medesimo non deve essere limitato ai primi 5 anni, ma deve essere portato avanti fino al mantenimento della Messa in sicurezza operativa, con una cadenza almeno annuale delle verifiche;
- 5) le attività di verifica e monitoraggio di cui ai punti precedenti devono essere eseguite in presenza e sotto la supervisione degli Enti di controllo;
- 6) ogni opera prevista nell'ambito dell'intervento sull'area RTN non deve pregiudicare né interferire con eventuali interventi di messa in sicurezza/bonifica che si rendessero necessari in futuro;
- 7) relativamente ai rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, devono essere ottemperate le osservazioni formulate dall'INAIL in accordo con la AULSS3 Serenissima nel parere trasmesso con nota del 22 settembre 2020 con protocollo n. 25875.

2. La Veritas SpA resta l'unica responsabile di eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione degli interventi indicati nella Variante di cui al comma 1.
3. La Veritas SpA resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella Variante di cui al comma 1 e nella relativa documentazione a corredo rispetto allo stato dei luoghi.
4. Resta salvo l'obbligo della Veritas SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni, gli atti di assenso, nulla osta comunque denominati per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione della Variante di cui al comma 1, nonché le ulteriori autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori e quelle da acquisire sulla base della progettazione esecutiva.
5. Gli elaborati progettuali relativi alla Variante di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio dell'ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica.
6. La corretta esecuzione e il completamento della Variante di cui al comma 1 sono attestati dalla Città Metropolitana di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori devono iniziare entro quattro mesi della notifica del presente Decreto e devono rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma contenuto nella Variante di cui all'articolo 1.
2. Per ogni annualità la Veritas SpA deve trasmettere, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, una Relazione contenente lo stato di attuazione dei lavori previsti dalla Variante di cui all'articolo 1.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Veritas SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante, ne deve dare tempestiva comunicazione all'ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quelli previsti nella Variante di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel documento, deve essere predisposta dalla Veritas SpA una ulteriore variante da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nella Variante di cui all'articolo 1 deve essere prestata una fideiussione a cura della Veritas SpA a favore della Città Metropolitana di Venezia, in una somma pari al 10% dell'importo

dell'intervento, stimato nella variante medesima in € 957.399,00 (novecentocinquantasettemila trecentonovantanove euro).

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)